

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 80 del Registro

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno duemila, addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella
Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
STRAORDINARIA D'URGENZA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BARISONE Tomaso	SI	11	PARODI Stefano	SI
2	BRUZZONE Claudio	NO	12	PASTORINO Massimo	SI
3	CHIARBONELLO Furio	NO	13	PELUFFO Marta	SI
4	DELFINO Battistina	SI	14	ROSSELLO Giancarlo	NO
5	FERRARI Lino	NO	15	ROSSELLO Luigi	NO
6	GRADELLA Giuseppe	SI	16	SILVESTRO Luigi	NO
7	LICHERI Antonio	NO	17	SIRI Giovanni	SI
8	MACRI Carlo	SI			
9	COSCIA Michela	NO			
10	MOLINO Ettore	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna GENOVA.

Il Sig. Stefano PARODI - Sindaco, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad
deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n° 19 stabilisce che il funzionamento dei mercati è disciplinato dai Comuni con specifico Regolamento;

Vista la proposta del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvata con atto di Giunta n. 235 del 02.11.2000;

Tenuto presente che in data 07.11.2000 è stato inviato alle organizzazioni di categoria ed dei consumatori maggiormente rappresentative copie del regolamento suddetto, per il prescritto parere;

Visto che in data 22.11.2000 pervenuta al ns. prot. in data 5.12.2000 la Confesercenti di Savona ha proposto le modifiche che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che in data 14.12.2000 l'Amministrazione ha comunicato di accettare le sopracitate modifiche, comunicandole anche ai Capigruppo consiliari;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n° 19;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1 – approvare la proposta di Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche allegato alla presente; (All. A) con le modifiche proposte dalla Confesercenti.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Legge Regionale 2 luglio 1999, n° 19)

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività commerciale sulle aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 e della Legge Regionale 2 luglio 1999 n° 19

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti entro il 31 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Le definizioni previste dal D.Lgs 114/98 e dalla L.R. 19/99 sono integrate come segue:

- a) Mercato straordinario – edizione del mercato che si svolge, senza nuova assegnazione di posteggi, in caso di coincidenza fra una festività infrasettimanale ed il giorno stabilito per il suo svolgimento.
- b) Posteggio fuori mercato – posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere permanente, periodico o temporaneo.
- c) Presenza effettiva in una fiera – numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato ~~(nel mercato e)~~ nella fiera purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- d) ***Presenza effettiva nel mercato – numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.***
- e) Miglioria – la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- f) Scambio – possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di scambiarsi posteggio.
- g) Settore merceologico – quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- h) Spunta – operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo avere verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- i) Spuntista – operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio o titolare di concessione di posteggio in possesso di altra autorizzazione al commercio su aree pubbliche, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ARTICOLO 3 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ARTICOLO 4 CRITERI GENERALI E INDIRIZZO

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forma di incentivazione.
- c) Assicurare il principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.
- d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione ed il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

ARTICOLO 5 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Come previsto dall' art. 13 comma 6 della LR 2/7/99 n° 19, possono essere stipulate convenzioni con Consorzi o Cooperative esclusivamente di operatori titolari di posteggi nel mercato per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dello stesso, nonché per effettuare interventi di migliorie alle strutture mercatali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

In caso di autogestione di aree mercatali i consorzi o cooperative dovranno essere costituite da almeno il 51% degli operatori concessionari di posteggio del mercato.

L'adesione al consorzio o cooperativa non può essere obbligatoria tranne che nel caso di nuovo ingresso (sia per nuova assegnazione che per subingresso) di un operatore in un mercato oggetto di autogestione.

Nella convenzione di cui al comma 3 saranno indicate le modalità e le percentuali con cui i costi sostenuti dalla C.A. per i servizi presi in gestione saranno detratti dai tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 6 DELEGA

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.) ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale all'Associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla collocazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

I soggetti devono essere indicati al Comune tramite comunicazione o all'atto della domanda di autorizzazione o di subingresso o, successivamente, tramite comunicazione integrativa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere è sufficiente la presentazione copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

In caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. In questo caso, non è consentita l'assenza temporanea.

ARTICOLO 7 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni hanno validità decennale tacitamente ed automaticamente rinnovabili.

Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale del posteggio e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni.

Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune. Ciò sarà chiaramente indicato al momento del rilascio della concessione.

- b) l'esatta localizzazione di ciascun posteggio;
- c) il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni;
- d) il settore merceologico di appartenenza;
- e) i termini di presentazione dell'istanza;
- f) l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.

il bando deve essere affisso all'albo pretorio, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.

Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o di somministrazione.

ARTICOLO 13 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione decennale.

Il concessionario potrà ottenere nuova concessione decennale previa istanza, in competente bollo, da presentare al sindaco almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il Sindaco potrà rilasciare nuova concessione decennale qualora non siano venute meno le condizioni che ne hanno consentito il primo rilascio.

ARTICOLO 14 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

Il Sindaco predispone apposito provvedimento nel quale è individuato l'orario di vendita del mercato settimanale.

Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dell'inizio e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.

Durante l'intero arco dell'orario di vendita non consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.

Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.

Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

ARTICOLO 16 CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

Nel caso in cui la vendita venga effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.

Qualora ciò non sia possibile, il concessionario proprietario di autoveicolo attrezzato per la vendita ha diritto ad ottenere, ove possibile, un ampliamento di superficie od un trasferimento in altro posteggio idoneo.

Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimuovibili, gli stessi devono prevedere l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a m. 0,50 e non oltre m. 1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di m. 2,50 rispetto alla superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.

E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:

piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per l'agricoltura.

Sia gli auto negozi che i banchi rimuovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

ARTICOLO 17 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Tutti i concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e visibile, del prezzo delle merci esposte.

Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono tenuti ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di usato.

ARTICOLO 18 OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

I concessionari di posteggio devono:

- a. occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
- b. tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- c. sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione;
- d. lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
- e. esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto merce);
- f. rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 16;
- g. mantenere un contegno educato verso i colleghi;

Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a. arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b. vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c. manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione;

ARTICOLO 19 ASSENZE DEL CONCESSIONARIO

Le assenze del concessionario sono da ritenersi giustificate e quindi non conteggiate ai fini della decadenza, esclusivamente per motivi di maternità, servizio militare, malattia o ricovero ospedaliero sempre comprovati da certificazione medica legalmente riconosciuta.

La certificazione medica ed ogni altra documentazione che dimostri le cause di assenza sopraddette deve pervenire al Comune entro 7 giorni dal verificarsi della prima assenza.

ARTICOLO 20 DECADENZA E REVOCA CONCESSIONE

La concessione del posteggio viene dichiarata decaduta per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a. Perdita dei requisiti soggettivi e conseguente revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività di vendita;
- b. Revoca dell'autorizzazione nei casi di recidiva per violazioni di rilevante gravità;
- c. Mancato utilizzo del posteggio per complessivi 4 mesi nel corso di un anno solare;
- d. Cancellazione REC e conseguente revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- e. Cessione del posteggio a terzi;
- f. Due violazioni riscontrate nel corso dell'anno solare alle disposizioni dell'art. 17 del Regolamento;
- g. Mancato pagamento della tassa annuale per il ritiro dei rifiuti solidi urbani e/o della tassa di occupazione degli spazi pubblici.

Dell'avvio del procedimento di decadenza, l'ufficio commercio del Comune darà comunicazione all'interessato affinché questi possa produrre, entro 30 giorni da detta comunicazione, eventuali memorie difensive. Sulla memoria difensiva l'Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

ARTICOLO 21 CONCESSIONI TEMPORANEE

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente a soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita al dettaglio su aree pubbliche sia di tipologia a) che b).

I titolari delle autorizzazioni sopra indicate non titolari di concessione, che vogliono concorrere all'assegnazione temporanea di posteggi rimasti vacanti nell'ambito dei settori individuati nell'area di mercato, devono presentarsi all'Agente della Polizia Municipale, addetto alla sorveglianza del mercato settimanale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato stesso, per fare annotare su apposito registro i dati identificativi dell'autorizzazione stessa (numero e data di rilascio, tipologia, settore merceologico).

Per ciascun mercato settimanale l'Ufficio di Polizia Municipale predispone la graduatoria di anzianità di presenza, separatamente per i settori nei quali è suddiviso il mercato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b. aggiunta di un punto per ogni giornata di partecipazione al mercato;

L'assegnazione temporanea del posteggio lasciato vacante dal concessionario abituale entro l'ora di inizio delle vendite avverrà, separatamente per ciascun settore nel quale è suddiviso il mercato rispetto alle tipologie merceologiche, sulla base delle graduatorie determinate come al comma precedente.

A parità di anzianità, verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese (già Registro Ditte).

Nel caso in cui, ultimata l'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti, vi siano ancora presenti titolari di autorizzazione di qualunque tipologia inseriti nella graduatoria, agli stessi verrà comunque assegnato un punto per la presenza.

Le graduatorie di cui sopra sono pubbliche e tutti gli interessati possono prenderne visione.

I subentranti nelle aziende relative alle autorizzazioni inserite nelle graduatorie di cui al presente articolo, manterranno l'anzianità maturata dal dante causa.

INALE

ARTICOLO 22

OBBIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI TEMPORANEI

Oltre al rispetto di quanto contenuto negli artt. 16 e 18, i concessionari temporanei dovranno occupare il posteggio entro 15 minuti dall'assegnazione.

Qualora ciò non avvenga, lo spazio rimasto libero potrà essere occupato dai due concessionari di posteggio limitrofi per ampliare la loro superficie espositiva.

Il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e/o altri emolumenti da versarsi al Comune, deve avvenire mediante versamento su conto corrente postale attraverso apposito bollettino consegnato al momento dell'occupazione del posteggio da parte degli organi di vigilanza e dovrà essere esibito agli stessi in occasione della prima edizione successiva del mercato settimanale.

In caso contrario, il concessionario temporaneo sarà penalizzato con la mancata assegnazione di altro posteggio nella successiva giornata di mercato cui avrebbe diritto, fatti salvi altri provvedimenti da adottarsi per il recupero delle cifre non pagate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 23

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli agricoltori l'Amministrazione Comunale provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata al precedente art. 4.

Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è la qualifica di coltivatore diretto risultante da certificazione, rilasciata dal Sindaco del comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, dalla quale risulti l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati.

Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.

A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:

- a. soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU).
- b. Localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della provincia di Savona.
- c. Domanda spedita in data anteriore.

ARTICOLO 24

VARIAZIONE DI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE

Qualora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza o sanitari tutta o in parte la sede del mercato settimanale debba essere spostata, il Consiglio Comunale individuerà la nuova area all'interno degli ambiti territoriali di conservazione e riqualificazione di cui alla legge regionale 36/97.

L'Amministrazione Comunale predisporrà, sentite le Associazioni Provinciali dei commercianti su aree pubbliche, planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area e, ove possibile, delle richieste di ampliamento di posteggio.

Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglierà la sua nuova posizione, sulla base dell'anzianità maturata, mantenendo comunque la suddivisione del mercato nei settori merceologici individuati dall'art. 13.

TITOLO III -COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 25 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con la esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

Tale forma di commercio è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con la normativa che disciplina la circolazione stradale.

L'operatore itinerante può fermarsi a richiesta dei clienti e sostare sull'area pubblica per non più di 1 ora.

E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

E' vietato il esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato entro il raggio di 1 Km.

La qualità di operatore itinerante comprovata soltanto dalla previa presentazione di autorizzazione originale all'atto del contratto.

Per quanto riguarda le procedure di decadenza e revoca delle autorizzazioni valgono le disposizioni previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

Per il commercio itinerante si applicano le stesse norme stabilite in questo Regolamento purché non contrastino con quelle indicate nel presente titolo.

L'Amministrazione Comunale per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante terrà a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale verranno indicate le zone adibite a tale commercio.

ARTICOLO 26 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'art. 11 del D.Lgs. 114/1998.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO**ARTICOLO 27
UBICAZIONE, CARATTERISTICHE
DURATA DELLA CONCESSIONE
ORARI**

L'ubicazione e le caratteristiche dei posteggi fuori mercato è individuata con apposito provvedimento dal Consiglio Comunale e potranno essere utilizzati esclusivamente nelle giornate fissate nel provvedimento stesso.

La durata della concessione è decennale ma limitata al rispetto del periodo complessivo annuale nella stessa indicato.

L'orario di vendita è determinato dal Sindaco ai sensi della legge regionale n° 19/1999.

Le procedure di rilascio e subingresso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività e delle concessioni di posteggio sono le medesime previste dal presente regolamento per il mercato settimanale.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**ARTICOLO 28
RESPONSABILITA' PER DANNI**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni mancanze o adempimenti di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

**ARTICOLO 29
MODIFICHE DIMENSIONI E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI**

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

**ARTICOLO 30
CONCESSIONI TEMPORANEE**

Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese e nei seguenti casi:

- LE
- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
 - b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche.
 - c) In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei Consumatori a livello nazionale compatibile con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

ARTICOLO 31 ATTIVITA' STAGIONALI

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore 180 giorni per ogni anno solare, che sono conferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

L'autorizzazione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto delle disposizioni comunali in materia.

ARTICOLO 32 TARIFFE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 33 SANZIONI

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento all'art. 29 del D.Lgs. 114/1998.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

ARTICOLO 34 ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Stefano PARODI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giovanna GENOVA

E

Parodi

UNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Giovanna GENOVA

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giovanna GENOVA

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanna GENOVA

E Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

UNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/12/00 al 04/1/01 ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno 26/01/01.....

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina, 29/01/01



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA